



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 119 DEL 30/10/2022**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN PIAZZA MAZZINI, VIA TRENTIN, PIAZZA AURORA E VIA FOSCOLO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MERCATINO DI NATALE 2022-2023" - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che dal 25/11/2022 fino al 08/01/2023, piazza G. Mazzini, via S. Trentin, piazza Aurora e via U. Foscolo di questo Lido saranno interessate dalla manifestazione promossa dall'Amministrazione Comunale, denominata "MERCATINO DI NATALE 2022-2023";

Constatato che tale manifestazione comporta, per consentire l'allestimento e lo smontaggio dei manufatti necessari per la stessa e quant'altro ad essa collegata, l'occupazione di parte delle piazze e vie sunnominate;

Visto il modello unico della manifestazione, acquisito con protocollo n. 81544 del 28/10/2022

Considerato il calendario dei lavori, concordato con l'azienda Jesolo Patrimonio Srl nel corso dell'incontro tecnico del 25/10/2022;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 157, 158, 159 e 188 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada ed i relativi riferimenti nel regolamento di esecuzione ed attuazione;

O R D I N A

1. che dalle 07:00 del 02/11/2022 alle 14:00 del 25/11/2022 e dalle 00:00 del 09/01/2023 alle 24:00 del 27/01/2023, la carreggiata centrale di piazza **Mazzini** nel tratto dall'intersezione con via Aleardi fino all'intersezione con la via Nievo, la via **Trentin** nel tratto compreso fra l'intersezione con la via Nievo fino a piazza Aurora, la carreggiata centrale di piazza **Aurora** e la via **Foscolo** da piazza Aurora fino a all'intersezione con la via L.B. Alberti, possano essere chiuse al traffico veicolare, che la sosta dei veicoli possa essere vietata con rimozione degli stessi con spese a carico degli inadempienti, e che l'itinerario ciclo pedonale insistente nell'area possa essere interrotto nel tratto interessato con deviazioni su via Aleardi e via Alberti per l'esecuzione dei lavori in premessa citati, eccetto:
 - a. ai veicoli degli allestitori per le operazioni di carico/scarico, allestimento e smontaggio delle strutture funzionali all'evento e veicoli degli espositori collegati alla manifestazione in premessa citata per il carico/scarico dei propri prodotti e merci;
 - b. ai veicoli dei residenti, frontisti, domicilianti, ai mezzi di soccorso e di polizia, nonché ai veicoli al servizio di persone con limitata o ridotta capacità motoria di cui all'articolo 188 del Codice della Strada;
2. che dalle 00:00 alle 24:00 dei periodi individuati al punto precedente, sulla carreggiata centrale di Piazza **Mazzini**, sulla via **Trentin**, sulla carreggiata centrale di piazza **Aurora**, e sulla via **Foscolo** nel tratto da piazza Aurora fino all'intersezione con via L.B. Alberti, le occupazioni consentano che sia mantenuta sulla carreggiata una corsia di larghezza non inferiore a m. 3,50 al suolo e sopra suolo per consentire l'eventuale transito di mezzi di soccorso, dei residenti, dei domicilianti, dei frontisti e di polizia garantendo altresì la libertà di manovra in corrispondenza della luce dei passi carrabili contrassegnati con apposita segnaletica stradale;
3. che sia installata apposita segnaletica di preavviso della chiusura delle strade in corrispondenza dei nodi di traffico

maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati i percorsi alternativi e le deviazioni.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È abrogata ogni altra disposizione di diversa disciplina della sosta nei tratti interessati e/o in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.